Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Marco Battaglia

Determina n. 443
del 19 dicembre 2023

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Costituzione fondo 2024 parte variabile

IL DIRETTORE

Premesso che:
- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL 2019/2021 relativo al personale del comparto funzioni locali e risultano suddivise in:
A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno "le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55."

Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 64 del 15 dicembre 2023 con la quale sono state fornite le prime linee di indirizzo in merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate, parte variabile, per l'anno 2024, nelle more della definizione degli obiettivi di performance, e individuata la delegazione trattante.

Dato atto che nella delibera sopra citata si evidenzia che, in relazione alle complessità tecniche, alla diversa tipologia di utenza ed alla conduzione dei gruppi di lavoro, per l'Ente è necessario strutturarsi mediante l'individuazione di responsabili tecnici ai quali attribuire specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo in procedimenti complessi e nel perseguimento degli obiettivi strategici e operativi.

Confermata la necessità, in particolare, delle seguenti figure, alle quali vanno riconosciute le indennità di cui all'art. 84 del vigente CCNL.:
- Responsabile degli interventi assistenziali nell'ambito del Servizio Disabili
- Responsabile degli interventi a favore dei minori disabili nell'ambito del Servizio Disabili e attività specialistica per alunni disabili delegate dai singoli Comuni.
- Responsabile del Servizio Genitorialità, tutela Minori e dei Rapporti con l'Autorità giudiziaria relativamente alla tutela materno infantile
- Responsabile degli interventi a favore di adulti in difficoltà
- Responsabile Ufficio Tutele
- Responsabile Servizio Anziani
- Responsabile Servizio minori e Famiglia.

e per le quali si prevede una spesa complessiva stimata in euro 11.250 oltre oneri di legge.

Evidenziato inoltre che, la tipologia di utenza, la distribuzione del personale sul territorio di più comuni e il maneggio di valori richiedono, a livello organizzativo, anche il riconoscimento delle indennità di condizioni di lavoro di cui all'art. 84 bis del vigente CCNL per per le quali va prevista una spesa complessiva stimata in euro 13.103 oltre oneri di legge.

Rilevato, rispetto al presente atto, sia il rispetto dei limiti di spesa storica riferito all'anno 2008, che dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, per il quale il totale del trattamento accessorio annuale non può essere superiore a quello dell'anno 2016.

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016.

Dato atto che ai Consorzi non sembra applicabile la normativa introdotta dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, ed il relativo decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) che definiscono le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Riassunto il quadro di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2023, tenendo presente che il limite del fondo 2016 passa, al netto del fondo straordinari, da € 145.973 a € 104.011 nel 2018 a € 108.478 nel 2019 e idem negli anni seguenti (fatto salvo il risparmio per lo straordinario), in relazione a quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018, per il quale il fondo va costituito al netto delle risorse che gli enti hanno destinato, nel 2017, a carico del Fondo, "alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative" e viene altresì incrementato delle risorse previste dalla legge e dai contratti nazionali.

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme sopracitate.

Dato atto del contenimento della spesa di personale entro il tetto di spesa del 2008, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 1, comma 562, della legge 296/2006 - legge finanziaria 2007 - comma modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012) ed in linea con il corrente bilancio pluriennale e con il bilancio 2024-2026 in fase di approvazione.

Rilevato, che, con successivo atto verranno definite per l'anno 2024 gli obiettivi di performance e correlativamente le risorse decentrate necessarie e che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 10/03/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025 e s.m.i.

Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Di costituire, ai sensi del vigente contratto il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come da tabella allegata parte integrante e sostanziale del presente atto

3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024 verrà aggiornata in relazione agli obiettivi di performance, che verranno definiti nell'ambito del PIAO, e potrò comunque essere modificata alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.

4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti la spesa del personale.

5) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001

6) Di impegnare, inoltre la somma contrattualmente prevista, oltre oneri di legge, al cap. 60/1 in relazione alla retribuzione di risultato del direttore.

7) Di dare atto che il presente provvedimento assume natura di costituzione del fondo anche per la parte dirigenziale in quanto non si procede a specifica contrattazione in materia perché le somme relative all'indennità di posizione e di risultato sono pre-determinate nel contratto individuale di lavoro.

8) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pianezza 19/12/2023

DIRETTORE
F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Pianezza 19/12/2023

RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: MARCO BATTAGLIA

CAPITOLO		*IMPEGNO*		*ACCERTAMENTO*	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 (quindici) giorni consecutivi

Dal 28 febbraio 2024

IL SEGRETARIO
F.to dott. MORRA Paolo Oreste